

Pubblicato il 27/06/2019

N. 00599/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 332 del 2019, proposto da Consorzio PARTS & SERVICES, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Battaglia, Francesco Arceri e Domenico Cavallaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Comune di Monte Isola, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio

nei confronti

Autofficina Diesel Camuna s.n.c. di Ducoli Silea e C., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Maffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per l'annullamento

in via principale:

- della determinazione prot. n. 48 del 28 marzo 2019, con la quale il Comune di Monte Isola ha comunicato l'aggiudicazione della gara CIG 7835946B31 – id 108613247 - in favore dell'impresa Autofficina Diesel Camuna s.n.c., definitivamente efficace;

- dei provvedimenti (non conosciuti) con i quali la S.A. ha aggiudicato e approvato la medesima aggiudicazione dichiarandola definitivamente efficace;
- dei verbali di gara (non conosciuti) nelle parti in cui la Stazione Appaltante ammetteva l'Autofficina Diesel Camuna s.n.c. alle successive fasi di gara;
- della nota n. 1966 pervenuta a riscontro di istanza in autotutela alla PEC degli scriventi avvocati con cui si confermavano tutte le attività di gara nonostante le contestazioni mosse;

in via subordinata ed in relazione ai motivi dal n. 3 al n. 6:

- di tutti gli atti relativi alla procedura negoziata da espletarsi mediante la piattaforma ARCA SINTEL per l'affidamento del servizio di periodica manutenzione dei mezzi di trasporto di proprietà comunale opere da meccanica ed elettrauto per gli anni 2019 e 2020 (dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2020) – CIG 7835946B31 – id 108613247, del valore complessivo di Euro 69.825,00 IVA compresa, con particolare ma non esclusivo riferimento:

- all'avviso del 12 novembre 2018, prot. 7244, volto ad acquisire manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura;

- alla determina a contrarre n. 36 del 16 marzo 2019;

- alla lettera di invito n. 1605 del 18 marzo 2019 del comune di Monte Isola (BS), avente ad oggetto la “procedura negoziata da espletarsi mediante la piattaforma ARCA SINTEL per l'affidamento del servizio di periodica manutenzione dei mezzi di trasporto di proprietà comunale opere da meccanica ed elettrauto per gli anni 2019 e 2020 (dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2020) – CIG 7835946B31 – id 108613247, del valore complessivo di Euro 69.825,00, IVA compresa”, inviata alla ricorrente via PEC nonché, per quanto occorrer possa e sempre in via subordinata:

- di tutti gli allegati della lettera di invito di cui sopra;
- dell'eventuale determina a contrarre (non conosciuta);
- dei verbali redatti in sede di apertura delle offerte (non conosciuto);

- della determinazione prot. n. 48 del 28 marzo 2019, con la quale il Comune di Monte Isola ha comunicato l'aggiudicazione della gara in oggetto in favore dell'impresa Autofficina Diesel Camuna s.n.c., definitivamente efficace;
- dei provvedimenti (non conosciuti) con i quali la S.A. ha aggiudicato ai approvato la medesima aggiudicazione dichiarandola definitivamente efficace; della nota n. 1966 pervenuta a riscontro di istanza in autotutela alla PEC degli scriventi avvocati con cui si confermavano tutte le attività di gara nonostante le contestazioni mosse;
- ad ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli di cui sopra, ancorché non cognito

nonche' per la declaratoria di inefficacia ex tunc, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.

del contratto nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando tra la società aggiudicataria e l'Amministrazione resistente

e per la conseguente condanna

della Stazione Appaltante, in via principale, all'aggiudicazione del servizio al Consorzio Parts & Services, ovvero, in subordine, alla riedizione della gara ed al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Diesel Camuna s.n.c. di Ducoli Silea e C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Impugna parte ricorrente la determinazione prot. n. 48 del 28 marzo 2019, con la quale il Comune di Monte Isola ha comunicato l'aggiudicazione della

gara CIG 7835946B31 – id 108613247 – in favore dell'impresa Autofficina Diesel Camuna s.n.c., definitivamente efficace.

Tale gara era stata indetta dal Comune di Monte Isola per l'affidamento del servizio di riparazione dei veicoli in dotazione all'amministrazione, per gli anni 2019-2020.

L'intimata Amministrazione pubblicava l'avviso esplorativo prot. n. 7244 del 12 novembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale, preordinato ad acquisire le manifestazioni d'interesse da parte di qualsivoglia operatore economico interessato alla procedura negoziata.

Manifestato il proprio interesse, il Consorzio veniva invitato, con nota prot. n. 1605 del 18 marzo 2019, a presentare offerta per la "procedura negoziata da espletarsi mediante la piattaforma ARCA SINTEL per l'affidamento del servizio di periodica manutenzione dei mezzi di trasporto di proprietà comunale opere da meccanica ed elettrauto per gli anni 2019 e 2020 (dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2020) – CIG 7835946B31 – id 108613247, del valore complessivo di Euro 69.825,00, IVA compresa".

Il Comune di Monte Isola, nell'invitare alla procedura in oggetto parte ricorrente e la controinteressata Autofficina Diesel Camuna S.n.c. di Ducoli Silea e C. (già affidataria di due servizi precedenti, senza soluzione di continuità e per la stessa tipologia di servizio), avrebbe eluso l'applicazione del principio di rotazione degli inviti; né, a tale proposito, sarebbe stata ostesa alcuna valida e stringente motivazione nei documenti di gara, salvo in tal senso provvedere solo in sede di adozione della determina di aggiudicazione. Rammenta parte ricorrente che il principio di rotazione deve essere inteso in termini di obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. "sotto soglia", al fine di tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quello degli appalti "sotto soglia", nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio.

La ditta controinteressata è stata aggiudicataria dei due precedenti affidamenti, seppur “diretti” nonostante la continuità temporale imponesse un unico affidamento sopra la somma di € 40.000 ad evidenza pubblica – dal giugno 2016 al dicembre 2018.

Le Linee Guida ANAC n. 4, nel ribadire che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse”*, specificano che *“il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente”*.

Il Codice avrebbe “anticipato” la rotazione (per le procedure che prevedono un confronto competitivo) al momento della scelta dei soggetti da invitare e non al risultato degli inviti e cioè l'affidamento; con la conseguenza che il “principio di rotazione” contemplato negli artt. 36, comma 1, e 63, comma 6, del Codice si riferisce propriamente agli “inviti”, nell'intento di assicurare una piena turnazione degli operatori che potrebbero aspirare al contratto.

Deduce parte ricorrente, poi, la violazione dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, che ha stabilito che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rappresenta il criterio ordinario di selezione delle offerte, mentre il criterio del prezzo più basso può trovare applicazione solo eccezionalmente, laddove la legge lo consenta.

Nell'osservare come questo Tribunale si sia più volte pronunziato in ordine a tale principio, con riferimento ad altri ricorsi proposti da Parts & Services (con decisioni confermate anche dal Consiglio di Stato), evidenzia parte ricorrente, a sostegno della tesi come sopra propugnata, che non verrebbero

in considerazione “servizi ripetitivi”, ovvero con “caratteristiche standardizzate” ed aventi “condizioni predefinite nel mercato”.

Piuttosto, l’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 impone il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi “ad alta intensità di manodopera” e per i servizi “di natura tecnica” quale criterio speciale e inderogabile, anche all’astratto ricorrere delle ipotesi di cui al successivo comma 4.

Deduce parte ricorrente, in relazione alle sopra esposte argomentazioni, i seguenti motivi di censura:

In via principale:

1) *Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – principio di rotazione degli inviti; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti. Sviamento di potere;*

2) *Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – principio di rotazione degli inviti; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti. Sviamento di potere. Difetto di motivazione;*

In subordine:

3) *Illegittima utilizzazione del criterio di aggiudicazione fondato sul minor prezzo ed erronea qualificazione del servizio oggetto di gara quale servizio “ad elevata ripetitività”: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95, commi 2 e 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; violazione e/o falsa applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 122; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione;*

4) *Illegittima utilizzazione del criterio di aggiudicazione fondato sul minor prezzo ed impossibilità di qualificare il servizio oggetto di gara quale servizio con “caratteristiche standardizzate”: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95, commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; violazione e/o falsa applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 122; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione;*

5) Illegittima utilizzazione del criterio di aggiudicazione fondato sul minor prezzo e mancata qualificazione del servizio oggetto di gara quale servizio “di natura tecnica” e/o ad “alta intensità di manodopera”: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95, commi 2, 3 e 4 e dell’articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; violazione e/o falsa applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

6) Mancata motivazione dell’utilizzo del criterio di aggiudicazione basato sul minor prezzo: violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 95, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016; eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di motivazione.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Chiede, inoltre, la condanna dell’Amministrazione resistente ad aggiudicare il servizio nei propri confronti, o, in subordine, alla riedizione della gara, se del caso, anche previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato.

In via subordinata, qualora non fosse più possibile, in tutto o in parte, l’aggiudicazione alla parte ricorrente, quest’ultima sollecita la declaratoria di inefficacia e/o la riedizione della gara, con richiesta di risarcimento integrale dei danni per equivalente monetario.

Si è costituita in giudizio la controinteressata Autofficina Diesel Camuna, contestando la fondatezza delle esposte doglianze ed invocando, conseguentemente, la reiezione dell’impugnativa.

L’Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione accolta con ordinanza n. 162 dell’8 maggio 2019.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 giugno 2019.

DIRITTO

1. È fondata l'argomentazione con la quale parte ricorrente deduce la violazione, ad opera della Stazione appaltante, del principio di rotazione.

1.1 Va, innanzi tutto, confermato il principio di carattere generale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019 n. 1524 e 13 dicembre 2017 n. 5854; sez. VI, 31 agosto 2017 n. 4125) in virtù del quale va riconosciuta l'obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. "sotto soglia".

Il principio di rotazione – che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte – è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece dalle modalità di affidamento, di tipo "aperto", "ristretto" o "negoziato"), soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato.

Pertanto, anche al fine di scoraggiare pratiche di affidamenti senza gara – tanto più ove ripetuti nel tempo – che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o "chiuso" (*recte*, negoziato), l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale.

Rileva quindi il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico, non anche la circostanza che questo fosse scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura: per l'effetto, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente

rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.

1.2 Secondo quanto sostenuto dalla controinteressata (cfr. memoria di costituzione in giudizio, depositata il 13 giugno 2019), *“non sussiste un divieto assoluto di invito del gestore uscente, non assurgendo il principio di rotazione a regola inderogabile”*

Piuttosto, sempre secondo la prospettazione dell'aggiudicataria – che, in proposito, riprende e conferma quanto dalla Stazione appaltante motivato in sede di affidamento del servizio – *“in capo alla stazione appaltante non vi è spendita di potere discrezionale alcuno, avendo invitato la totalità degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico aperto a chiunque, nel pieno rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione, e imparzialità dell'agere amministrativo”*.

Tale tesi viepiù rileverebbe in presenza di due sole imprese partecipanti alla procedura selettiva: ipotesi nella quale il mancato invito a partecipare rivolto all'operatore uscente (sì da pretesamente garantire il confronto concorrenziale) sarebbe funzionale ad escludere (attraverso un'applicazione rigida del principio di rotazione) una irragionevole ed ingiustificata compressione della concorrenza, che, appunto nel caso di due soli operatori, verrebbe del tutto esclusa, in contrasto con la *ratio* sottesa allo stesso principio di rotazione, di cui si pretende l'applicazione.

1.3 Tale ultima argomentazione, invero, non appare condivisibile, atteso che una corretta applicazione del principio di che trattasi avrebbe dovuto indurre la S.A., *ab initio*, a non estendere l'avviso esplorativo nei confronti del precedente affidatario del servizio (Autofficina Diesel Camuna); le successive vicende (manifestazione di interesse da parte di due soli destinatari del predetto avviso, ovvero le parti dell'odierno giudizio) risultando appieno irrilevanti ai fini di che trattasi, ove si consideri che l'impresa poi risultata aggiudicataria non avrebbe *tout court* essere destinataria di invito a prendere parte alla selezione *de qua*.

La norma di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50 del 2016 (a mente del quale *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”*):

- se, con ogni evidenza, è preordinata a scongiurare la creazione (e/o il consolidamento) di posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il precedente affidamento) e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici; favorendo, per converso, l'apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive
- si riferisce non solo agli affidamenti ma anche agli inviti, orientando le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da interpellare e da invitare per presentare le offerte ed assumendo quindi nelle procedure negoziate il valore di una sorta di contropartita al carattere “fiduciario” della scelta del contraente allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2019 n. 3831 e sez. III, 12 settembre 2014, n. 4661).

1.4 Come sopra ribadita l'obbligatoria applicabilità del principio all'esame, risultano condivisibili i rilievi mossi all'operato dell'Amministrazione comunale, nella misura in cui ha inadeguatamente appalesato i motivi che hanno indotto all'estensione dell'avviso esplorativo anche nei confronti dell'affidatario “*uscente*” del servizio.

Se è vero che, *“ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito di quest'ultimo (il gestore uscente), dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero*

all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n.4)" (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125), è parimenti vero che:

- l'anzidetto avviso è stato rivolto, anche, nei confronti di Autofficina Diesel Camuna (consumandosi, con tale atto, una violazione del principio di rotazione, in un momento, anteriore alla manifestazione di interesse, nel quale la S.A. non poteva conoscere quanto operatori avrebbero favorevolmente corrisposto all'avviso medesimo);
- la motivazione risulta ostesa nell'atto con cui si è proceduto all'affidamento, laddove le ragioni (eventualmente derogatorie) all'applicazione del principio in discorso avrebbero dovuto essere esternate fin dal primo atto riguardante la manifestazione della volontà di individuare un privato contrante per l'affidamento del servizio di che trattasi.

1.5 Quanto sopra osservato, la Stazione Appaltante aveva in definitiva solo due possibilità: non invitare il gestore uscente o, in caso contrario, motivare attentamente le ragioni per le quali riteneva di non poter invece prescindere dall'invito.

Escluso che la motivazione nella fattispecie dispiegata – peraltro esplicitata solo in esito allo svolgimento della procedura selettiva – riveli profili di apprezzabile condivisibilità, l'esercizio dell'opzione verso la prima delle indicate soluzioni (nella fattispecie, non esercitata) avrebbe consentito di annettere all'attività della Stazione Appaltante quel carattere di legittimità, invece escluso dal *modus procedendi* da quest'ultima prescelto.

Va, in proposito, ulteriormente ribadito come l'obbligo di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia sia volto – intrinsecamente – a tutelare le esigenze della concorrenza, in un settore nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticompetitiva da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio.

Con la conseguenza che l'impresa, che in precedenza abbia svolto un determinato servizio, non può vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura di gara per l'affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né a risultare aggiudicataria del relativo affidamento (*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2017 n. 5854 e 31 agosto 2017 n. 4142).

2. Quanto sopra esposto, consente al Collegio di dare atto della fondatezza delle censure dalla parte ricorrente dedotte avverso l'ammissione alla procedura selettiva della controinteressata Autofficina Diesel Camuna: la quale, come in precedenza spiegato, non avrebbe dovuto essere invitata a partecipare alla gara in ragione dell'applicazione del principio di rotazione, ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

2.1 A ciò consegue l'annullamento dei seguenti atti, dalla ricorrente impugnati in via principale:

- determinazione prot. n. 48 del 28 marzo 2019, con la quale il Comune di Monte Isola ha comunicato l'aggiudicazione della gara CIG 7835946B31 – id 108613247 – in favore dell'impresa Autofficina Diesel Camuna s.n.c.;
- provvedimenti con i quali la S.A. ha aggiudicato e approvato la medesima aggiudicazione dichiarandola definitivamente efficace;
- verbali di gara, nelle parti in cui la Stazione Appaltante ha disposto l'ammissione dell'Autofficina Diesel Camuna s.n.c. alle successive fasi di gara.

2.2 Il Collegio, in relazione alla sopra operata individuazione degli atti oggetto di caducazione in relazione alla domanda dalla parte *principaliter* dispiegata, ritiene di non dover procedere alla disamina delle ulteriori censure, da PARTS & SERVICES articolate in via subordinata, con le quali veniva prospettata (motivi da 3 a 6 dell'atto introduttivo) l'illegittimità:

- di tutti gli atti relativi alla procedura negoziata da espletarsi mediante la piattaforma ARCA SINTEL per l'affidamento del servizio di periodica manutenzione dei mezzi di trasporto di proprietà comunale opere da meccanica ed elettrauto per gli anni 2019 e 2020 (dal 1° aprile 2019 al 31

dicembre 2020) – CIG 7835946B31 – id 108613247, del valore complessivo di Euro 69.825,00 IVA compresa, con particolare ma non esclusivo riferimento:

- all'avviso del 12 novembre 2018, prot. 7244, volto ad acquisire manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura;
- alla determina a contrarre n. 36 del 16 marzo 2019;
- alla lettera di invito n. 1605 del 18 marzo 2019 del comune di Monte Isola (BS), avente ad oggetto la “procedura negoziata da espletarsi mediante la piattaforma ARCA SINTEL per l'affidamento del servizio di periodica manutenzione dei mezzi di trasporto di proprietà comunale opere da meccanica ed elettrauto per gli anni 2019 e 2020 (dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2020) – CIG 7835946B31 – id 108613247, del valore complessivo di Euro 69.825,00, IVA compresa”.

Consente di prescindere dalla relativa disamina:

- non soltanto la gradata prospettazione delle censure sopra indicate
- quanto, soprattutto, il soddisfacimento della pretesa sostanziale dalla parte ricorrente dedotta in giudizio, quale riveniente dall'accoglimento delle doglianze dedotte avverso l'illegittima ammissione della controinteressata Autofficina alla procedura selettiva all'esame.

Infatti, la *vis destruens* accessiva all'annullamento degli atti di gara – con riferimento ai profili di illegittimità riguardanti l'utilizzazione di un criterio di aggiudicazione fondato sul minor prezzo, con accessiva (asseritamente) erronea qualificazione del servizio oggetto di gara quale servizio “ad elevata ripetitività” – determinerebbe il travolgimento dell'intera procedura, con riveniente accessibilità, in capo alla ricorrente, al “bene della vita” necessariamente intermediata dal riesercizio del potere (ancorché “virtuosamente” veicolato dalla valenza conformativa della presente pronunzia).

Diversamente – e senza che ciò implichi (né possa implicare) alcuna “scelta” da parte dell’organo giudicante (atteso che le domande dalla ricorrente formulate risultano espressamente graduate con carattere di principalità e di subordinazione) – l’accoglimento delle doglianze di cui ai motivi sub 1) e 2) dell’atto introduttivo eclissa l’esame delle rimanenti censure, all’(eventuale)accoglimento delle quali accederebbe il conseguimento, per la parte, di un’utilità avente connotazione soltanto strumentale, e non già finale (come per effetto dell’accoglimento dei motivi di ricorso da ultimo indicati.

3. Ribadita, dunque, l’accoglibilità dei motivi sub 1) e 2) dell’atto introduttivo, con riveniente annullamento degli atti con essi avversati (*supra* indicati sub 2.1), rileva conclusivamente il Collegio come l’effetto conformativo accessivo alla connotazione demolitoria della presente pronunzia imponga, in capo alla Stazione appaltante, l’obbligo di procedere – previa, ovviamente, verifica della sussistenza dei prescritti requisiti – all’aggiudicazione della procedura in favore di PARTS & SERVICES.

Non si fa luogo a declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, attesa la mancata dimostrazione del perfezionamento dello strumento negoziale anzidetto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla:

- la determinazione prot. n. 48 del 28 marzo 2019, con la quale il Comune di Monte Isola ha comunicato l’aggiudicazione della gara CIG 7835946B31 – id 108613247 - in favore dell’impresa Autofficina Diesel Camuna s.n.c., definitivamente efficace;
- i provvedimenti con i quali la Stazione Appaltante ha aggiudicato e approvato la medesima aggiudicazione dichiarandola definitivamente efficace;

- i verbali di gara, nelle parti in cui la Stazione Appaltante ammetteva l'Autofficina Diesel Camuna s.n.c. alle successive fasi di gara.

Condanna – in solido – il Comune di Monte Isola, in persona del Sindaco p.t., ed Autofficina Diesel Camuna s.n.c. di Ducoli Silea e C., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente Consorzio PARTS & SERVICES, in ragione di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ciascuna delle anzidette parti, oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

Elena Garbari, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO